



CITTA' DI ALTAMURA

(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale

dal 26-04-2016 al 11-05-2016

Altamura il 26 APR. 2016



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo C. C. C.

CITTA' di ALTAMURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER

"LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI, ARTIGIANALI E/O ARTISTICI TIPICI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione*
 - Art. 2 – Definizioni e Istituzione della De.C.O.*
 - Art. 3 – Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
 - Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.*
 - Art. 5 – Segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro*
 - Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O ai prodotti locali*
 - Art. 7 – Logo De.C.O*
 - Art. 8 – Commissione per la verifica requisiti De.C.O*
 - Art. 9 – Utilizzo De.C.O e logo*
 - Art. 10 – La struttura organizzativa*
 - Art. 11 – Le iniziative comunali*
 - Art. 12 – Promozione di domande di registrazione ufficiale*
 - Art. 13 – Controlli*
 - Art. 14 – Sanzioni*
 - Art. 15 – Entrata in vigore*
- All. 1 - fac simile di segnalazione da compilare in carta libera
All. 2 - fac-simile di richiesta da compilare in bollo

ART. 1**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e la loro tradizionale lavorazione e confezioni che, a motivo della rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro *De.C.O* (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata dalla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari o artigianali, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati;
 - e) di rilasciare un marchio *De.C.O* (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione;
 - f) di sostenere, nell'ambito delle competenze del Comune, l'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (DOP, IGIP, S.T.G. Etc.) o di altri organismi che denotino qualità e provenienza (ad es. Marchio Prodotti di Puglia, Presidio Slow Food etc.) ai prodotti tipici del territorio per finalità volta alla loro promozione.
4. Il Regolamento istituisce l'Albo comunale (art.3), delle iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti (art.2) nonché il Registro *De.C.O.* (art.4) in cui sono inseriti i prodotti che abbiano ricevuto tale riconoscimento. Si ispira ai principi ed alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente e non può derogarvi né porsi in contrasto.

ART. 2**Definizioni e istituzione della De.C.O.**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola, artigianale e/o artistica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da tali attività, ottenuti o realizzati, sul territorio del Comune di Altamura, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo di aggiornamento.
2. Si intende, altresì, per "prodotto tipico locale" quello derivante da attività artistica/artigianale nonché quello appartenente al patrimonio immateriale culturale.
3. Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita la *De.C.O.*, Denominazione Comunale d'Origine del Comune di Altamura, al fine di attestare l'origine e le caratteristiche dei prodotti tipici locali.
4. Attraverso la *De.C.O.* si mira a:
 - a) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e la cultura popolare locale;
 - b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
 - c) Valorizzare, in modo particolare, le aziende che, nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate, ispirano il loro assetto gestionale ai principi della responsabilità sociale d'impresa come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ambientali;
 - d) Valorizzazione anche dei prodotti nuovi ma tipicamente locali.
5. La *De.C.O.*, come pure il relativo logo, che all'uopo verrà ideato, sono esclusiva proprietà del Comune di Altamura, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 3**Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (Sezione Attività Produttive – Commercio ed Agricoltura), un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, artigianali e/o artistici che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale delle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali di cui all'art. 2, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del settore competente e parere della Commissione di cui all'art. 8, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
6. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenere in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
7. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art.7 può comportare la cancellazione dall'Albo.
8. Il Comune annualmente raccoglierà le segnalazioni per l'iscrizione all'Albo a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Art. 4

Istituzione del Registro *De.C.O.*

1. Per tutti i prodotti tipici del territorio di Altamura, che abbiano ottenuto la *De.C.O.*, viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro *De.C.O.*
2. Tale Registro verrà tenuto ed aggiornato dal Dirigente del Settore cui risulti affidata la materia delle attività produttive, commercio ed agricoltura.
3. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa, elaborati, di concerto con la commissione comunale di cui al successivo punto 8.
4. La *De.C.O.* non costituisce marchio di qualità ma attestazione che lega l'origine di un prodotto e le sue fasi produttive al luogo storico di origine ed equivale, negli obiettivi ed effetti, al marchio "Made in Altamura".

Art.5

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. La segnalazione (secondo il fac-simile di cui all'allegato n.1) ai fini della iscrizione nel registro *De.C.O.* (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati può essere fatta da chiunque ritenga di promuoverle. Agli stessi fini, anche lo stesso Comune può promuovere direttamente opportune ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
2. Il Comune per le suddette finalità può avvalersi anche di associazioni, istituzioni, enti o organismi deputati a promuovere le tipicità locali anche ai fini turistici, di sviluppo dell'economia locale e territoriale e che possano svolgere, ai fini *De.C.O.*, (Denominazione Comunale) forma di collaborazione con altri enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, artigianali e/o artistiche attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa vigente.
3. A corredo della segnalazione di cui al commi 1 (secondo il rispettivo fac-simile n.1) dovranno in particolare essere indicati:
 - a) Il nome del prodotto:

- b) L'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Altamura);
 - c) Le peculiarità del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura o altra caratteristica consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - d) I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti.
4. L'attribuzione della *De.C.O.* e l'iscrizione nel Registro di un prodotto locale spetta alla Giunta Comunale, previo parere obbligatorio e vincolante di una Commissione nominata dal Sindaco, di cui fanno parte, tra l'altro, esperti nel settore agro-alimentare ed operatori nel settore di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. L'iscrizione nel registro è gratuita e vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
6. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
- a) I prodotti a denominazione comunale di origine;
 - b) Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio *De.C.O.* sui loro prodotti;
 - c) Gli estremi del provvedimento, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
7. L'iscrizione può essere concessa per qualsiasi tipologia di prodotto agro-alimentare o artigianale in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste.
8. Per ogni *De.C.O.* è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
9. Il Comune raccoglierà la segnalazione per l'iscrizione nel registro delle *De.C.O.*, nei mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno, a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 6

Requisiti per l'attribuzione della *De.C.O.* ai prodotti locali

- 1. I prodotti che si fregiano della *De.C.O.* devono provenire dal territorio del Comune di Altamura ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati e/o fabbricati nel territorio comunale.
- 3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica, alimentare e di sicurezza.
- 4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale *De.C.O.*, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei

prodotti alimentari.

5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o comunque sostanze di sofisticazioni che siano vietate dalla normativa vigente.
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente provinciale.
7. Completata l'istruttoria il Settore competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione, presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che si esprimerà sulla definitiva iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O
8. L'iscrizione del prodotto nel Registro viene comunicata e resa pubblica mediante inserimento in apposita sezione del sito on line del Comune di Altamura, con indicazione del numero e della data di registrazione, che unitamente al logo possono essere riportati sul prodotto o su etichetta, con indicazione del disciplinare di produzione e/o della scheda descrittiva a cui attenersi.

Art. 7

Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro è adottato un apposito logo identificativo a colori depositato presso il Comune di Altamura.
2. Il logo è contornato dalle scritte "Denominazione Comunale". La sua realizzazione sarà curata dalla Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Commissione per la verifica requisiti De.C.O.

1. La Commissione con funzione obbligatoria e vincolante per l'attribuzione del riconoscimento De.C.O. ha durata di tre (3) anni ed è composta da n.7 membri di nomina del Sindaco:
 - Dal Presidente
 - Da un esperto del settore eno-gastronomico;
 - Da un esperto agro-alimentare;
 - Da un esperto igienico-sanitario;
 - Da un esperto del settore del marketing e promozione del territorio;
 - Da un esponente di enti partecipati o convenzionati aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali;
 - Da un esponente dell'associazionismo locale, inerente le finalità del presente regolamento; La nomina del Vice Presidente è prerogativa della stessa commissione;

La Commissione sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, provvederà a:

- verificare se ogni singolo prodotto segnalato ha le caratteristiche idonee per l'iscrizione al registro De.C.O.;
- predisporre per ogni singolo prodotto che si propone di iscrivere, una scheda informativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, se lo ritenga necessario, un disciplinare

di produzione, al fine di motivare il proprio parere obbligatorio e vincolante.

2. L'incarico è del tutto gratuito e meramente onorifico, non essendo previsto alcun compenso né rimborso spese.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei presenti.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa, designato dal Presidente, di norma individuato nel più giovane.
5. Con cadenza semestrale, a partire dalla data di entrata in funzione del presente regolamento, la Commissione provvede ad inoltrare alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale una dettagliata relazione descrittiva sia delle segnalazioni all'Albo comunale delle produzioni agro-alimentari sia delle iscrizioni al registro De.C.O., secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 9

Utilizzo della De.C.O. e del Logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta *De.C.O.* e del relativo Logo ai produttori o alle imprese che lo richiedano.
2. Le imprese interessate ad ottenere l'utilizzo del marchio De.C.O., presentano al Settore competente del Comune una richiesta scritta, corredata dalla documentazione prevista dall'all. 2, diretta a certificare che il loro prodotto rispetti il disciplinare di produzione e le indicazioni contenute nella scheda descrittiva dello stesso, approvati dal Comune di cui al Registro De.C.O. Il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 equivale ad accoglimento della stessa.
3. Le imprese che fanno richiesta possono ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio De.C.O. per uno specifico prodotto, assoggettandosi al rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta.
4. Per uno stesso prodotto De.C.O. possono ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
5. Una stessa impresa può ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio De.C.O. per più prodotti.
6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle quantità e dimensioni che ritiene necessarie per l'esercizio dell'attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli e devono essere obbligatoriamente riportati il numero e la data di iscrizione.
7. Il Comune, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, può decidere di revocare l'autorizzazione all'utilizzo del marchio De.C.O., senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di risarcimento o pretesa economica alcuna a qualsiasi titolo.

Art. 10

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è attribuita, nell'ambito dell'organizzazione vigente, al Servizio Attività Produttive - Commercio e Agricoltura.
2. Al Dirigente della struttura di cui al comma precedente è attribuita anche la

responsabilità di tutti i procedimenti previsti dal regolamento.

ALL. A

Art. 11

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini *De.C.O.* forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed in genere alle tipicità locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa.

Art. 12

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune su propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o di organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendone le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la registrazione per ottenere il riconoscimento di "Denominazione di Origine Protetta", di "Indicazione Geografica Protetta" o di attestazione di specificità dei prodotti tipici del territorio e delle zone di produzione degli stessi.
2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGIP, etc. il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producano i prodotti con il riconoscimento *De.C.O.*

Art. 13

Controlli

1. Sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere eseguiti controlli dal personale della Polizia Municipale o da altri soggetti espressamente delegati.
2. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Logo *De.C.O.* e venduti come tali.

Art. 14

Sanzioni

1. Costituiscono cause di revoca dell'autorizzazione all'uso della *De.C.O.* e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni altra azione a tutela del Comune:
 - a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica;

- c) L'uso difforme e improprio del Logo, accertato anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati dalla Commissione;
- d) La violazione delle norme previste nel presente Regolamento e/o di norme comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili alla fattispecie in esame e comunque ad essa connesse.

2. Nelle more della conclusione dei procedimenti di cui alle lettere a, b, c, e d del comma che precede, resta sospeso il diritto dell'Impresa all'utilizzo del marchio *De.C.O.*

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____
area geografica di produzione: _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Data _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Al Dirigente del Settore
ALTAMURA

OGGETTO: richiesta autorizzazione all'uso del marchio De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
 a _____ e residente in _____
 Via _____ codice fiscale _____
 nella qualità di produttore/ ideatore/ titolare/leg.rappr. della Ditta _____ o
 altro _____
 avente la qualifica di imprenditore agricolo/ artigiano/ commerciante/ artista/ o altro _____
 con sede in _____ Via _____ P.Iva _____
 premesso:
 - che produce / realizza/ o altro _____, che il suddetto prodotto è già
 iscritto nel registro comunale De.C.O.,

CHIEDE

l'autorizzazione all'uso del marchio De.C.O. del suddetto prodotto e della possibilità di utilizzare il relativo logo.
 A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- documentazione comprovante il rispetto del disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto
- altro _____

data _____

Firma _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 8 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)